

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 luglio 2017

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Laurent VIERIN - Vice-Presidente

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Claudio RESTANO

Fabrizio ROSCIO

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **959** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN PRODOTTI NON AGRICOLI PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 4.2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e che prevede, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, e, in particolare, gli articoli 17 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) e 81 (Aiuti di Stato);
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione, (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

richiamate:

- la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7885 final dell'11 novembre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV in data 25 febbraio 2016 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito, PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo di rotazione statale;

considerato che:

- l'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 all'art. 81 (Aiuti di Stato) dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 della Commissione gli aiuti per gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- al fine di ottenere la registrazione presso la Commissione europea delle misure ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:
 1. il testo della scheda della sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli), esentabile, per la parte riguardante la trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli, ai sensi dell'articolo 44 (Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone) del regolamento (UE) 702/2014;
 2. le ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti, richiamando le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

dato atto che il PSR 2014/2020 è cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dal Ministero per l'economia e le finanze e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, e che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dai bandi che verranno successivamente approvati è finanziata, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n.

490 dell'11 aprile 2014 e n. 442 del 27 marzo 2015, tramite il fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A;

dato atto che gli aiuti conseguenti ai bandi in questione saranno erogati nel limite delle risorse allocate a ciascun bando;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, quali disposizioni sul sostegno per gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli previsto dalla sottomisura 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'allegato A recante "Estratto della sottomisura 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'allegato B recante "Ulteriori condizioni applicabili alla concessione degli aiuti per investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, previsti dalla sottomisura 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e oggetto di comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento UE n. 702/2014" alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante;
- 2) di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dai bandi in applicazione delle presenti disposizioni, ammontante ad euro 17.060,00, è finanziata ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 490 dell'11 aprile 2014 e n. 442 del 27 marzo 2015, tramite il fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e contribuisce principalmente alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" attraverso il soddisfacimento di uno o più dei seguenti fabbisogni riconducibili alla Focus Area 3A:

08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legume prodotto-territorio.

In via secondaria la sottomisura, attraverso alcuni degli interventi proposti, in particolar modo quelli relativi all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Beneficiari

Il sostegno è concesso alle imprese, in forma singola o societaria, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale attività deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per più del 50% da soggetti terzi o da soci conferitori.

Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche;

b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;

c) miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e biomasse).

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano

ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili.

Condizioni di ammissibilità

Le imprese che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- essere titolari di partita I.V.A.;
- attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

La materia prima oggetto di trasformazione e/o commercializzazione deve:

- essere un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato;
- provenire per più del 50% da terzi o da soci conferitori.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto di cui all'Allegato I al TFUE.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- essere ubicato sul territorio regionale;
- comportare una spesa superiore a 10.000 euro.

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- c. la domanda d'aiuto comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 % del valore complessivo dell'investimento finanziato;
- d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e. l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

Le voci di spesa di cui alla lettera c) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
2. gli interventi relativi all'efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

L'acquisto di attrezzature usate è ammesso a condizione che:

1. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
2. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
3. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia

termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- **tipologia di beneficiario** (è data priorità alle imprese che producono in prevalenza prodotti di qualità di cui alla misura 3.1);
- **settore** (è data priorità al settore lattiero-caseario);
- **territorio** (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- **maggiore valenza ambientale positiva** (efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, ecc.).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 40%.

La spesa massima ammissibile per gli interventi proposti non può superare l'importo di 600.000 euro.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è

mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall'art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata DGR n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

Ulteriori condizioni applicabili alla concessione degli aiuti per investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, previsti dalla sottomisura 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e oggetto di comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento UE n. 702/2014:

Richiami generali:

Gli aiuti per gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli di cui alla sottomisura 4.2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014.

Nello specifico, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44 del sopraccitato regolamento, riportate nella scheda di sottomisura del PSR e nel presente allegato e di ogni altra pertinente condizione prevista dal medesimo regolamento.

Segue un elenco delle principali condizioni pertinenti.

Condizioni specifiche:

Gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili agli aiuti.

Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Gli aiuti finanziano gli investimenti materiali e immateriali.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità massima dell'aiuto sarà del 20%, elevabile al 30% in caso di microimprese e piccole imprese, nei 15 comuni (Arnad, Bard, Brissogne, Champdepraz, Châtillon, Donnas, Fénis, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Pollein, Pont-Saint-Martin, Saint-Marcel e Verrès) classificati come zona "c" non predefinita e del 10%, elevabile al 20% in caso di microimprese e piccole imprese, in tutti gli altri comuni della regione.

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Divieti:

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

Effetto di incentivazione e contenuto della domanda d'aiuto:

Le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa/soggetto richiedente;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regime di aiuto entra in vigore dopo la data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta definitiva inviata dalla Commissione europea.

Pubblicazione

La base giuridica e le sopraccitate informazioni sintetiche sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.